

Allegato "C" Schema Convenzione Comune-CAF

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in Sulmona tra Il Comune di Sulmona con sede in Via Mazara, 21 C.F. _____ a firma del Segretario Genrale ai sensi dell'Art. 28 del Rogus Dirigente ad interim del 1° Settore Amministrativo Legale – Ufficio Servizi alla persona – Dott.ssa _____ la quale interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Sulmona , in virtù del Decreto _____ , in seguito denominato il Comune

e

il CAFcon sede, Via
C.F..... Partita IVA....., in base al D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, come modificato dal D.lgs. 28 Dicembre 1998 n. 490, autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed iscritto all'Albo dei CAF al n., convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE, in seguito denominato il CAF, nella persona del Legale Rappresentante _____ nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____ C.F. _____

(ovvero) di Suo delegato Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____ C.F. _____
_____ giusta Procura Speciale agli atti (ns. prot.....del.....)

PREMESSO

- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della

dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico istituendo il c.d. Bonus Energia Elettrica ed ha stabilito ai fini dell'individuazione dei beneficiari, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni (successivamente disciplinato con D.P.C.M. 159/2013);
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che già dal 2008 l'ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa nell'ambito dei rispettivi ruoli ed hanno predisposto un modello di convenzione tra il Comune ed il CAF da utilizzarsi, quale bozza condivisa, per rendere più rapida la definizione degli accordi di servizio necessari per il supporto al cittadino nella gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica;
- Che per quanto attiene la riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose è stato introdotto e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas il c.d. Bonus gas e che in data 04 dicembre 2009, l'ANCI e la Consulta nazionale dei CAF hanno convenuto di estendere il predetto protocollo d'intesa anche per il bonus gas;
- Che con la Delibera 897/2017/R/idr l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con dette disposizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione del Bonus Sociale Idrico (o Bonus Acqua);

- Che il decreto interministeriale del 28/12/2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti con disagio economico, di utilizzare l'ISEE , previsto dal Decreto legislativo del 31/03/1998, n. 109 e s.m.ei.;
- Che il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 29/12/2016 ha rideterminato dall'01.01.2017 il valore ISEE per l'accesso al bonus;
- Che il Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 109 e successivo DPCM 159 del 05.12.2013 ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni. Dette attività sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilità.
- Che la normativa relativa all'ISEE che è stata modificata dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, c. 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Che con l'entrata in vigore del DL 185/2008 e s.m.ei.,(ARG/gas 179/09, ARG/COM 113/09, ARG/GAS144/09) ossia con il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale dal 1 gennaio 2009, i Comuni possono continuare ad avvalersi dei CAF estendendo le Convenzioni in essere oppure sottoscrivendone ad hoc per la gestione del bonus gas;
- Che a partire dal 01/07/2018 chi ha i requisiti per il bonus elettrico e/gas potrà richiedere anche il bonus per la fornitura idrica
- Che i CAF trasmettono alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;

VISTA la determina del Responsabile del Settore n. ____ del _____, inerente l'oggetto della presente convenzione.

VISTA la Manifestazione d'interesse del CAF in premessa, acquisita in atti al ns. Prot.n. _____ del _____, corredata della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico su citato

RITENUTO opportuno stipulare la Convenzione suddetta con il CAF sopra citato, per l'espletamento delle attività in questione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – COMPITI DEL CAF

Relativamente all'ISEE:

- a) - Il CAF, sopra generalizzato, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche, a garantire assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal D.lgs n. 109/1998 e s.m.e i.
- b) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti , il CAF non dovrà elaborare una dichiarazione
- c) Trasmissione telematica della DSU al sistema informativo dell'INPS;
- d) Rilascio all'utente di copia dell'attestazione e della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo ISE e ISEE

I servizi indicati dovranno essere resi gratuitamente per il cittadino e senza alcun onere per il Comune di Sulmona

Relativamente ai Bonus energia elettrica, gas ed idrico

Il CAF si impegna a svolgere i seguenti servizi:

- a) appone presso la propria sede un avviso nel quale sono elencati i servizi garantiti per conto del Comune di Sulmona, evidenziando la gratuità per l'utente;
- b) Informare gli interessati che i dati documentali acquisiti saranno trasmessi al Comune di Sulmona per le finalità previste dalla Legge e dalla presente convenzione;
- c) fornire la modulistica necessaria ad ottenere il beneficio
- d) assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modello di richiesta per l'accesso alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, gas e idrica;

- e) verificare la correttezza del Codice Fiscale del dichiarante mediante il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità offline;
- f) per le nuove domande verificare la composizione del nucleo familiare facendo formale richiesta ai Servizi sociali del Comune di Sulmona;
- g) verificare la presenza dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio;
- h) acquisire la fotocopia del documento d'identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione;
- i) trasmettere alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it elettronico,
- j) conservare i dati acquisiti per 3 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
- k) rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda

I CAF devono rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti, da parte del Comune di Sulmona, controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 2 – COMPITI DEL COMUNE DI SULMONA

- a) Comune provvede a pubblicizzare nei propri uffici le sedi e gli orari di funzionamento del servizio e ad informare la cittadinanza tramite il proprio portale tutti i CAF convenzionati;
- b) Rilasciare ai CAF le abilitazioni necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione;
- c) Informare i CAF mediante circolari, incontri periodici, distribuzione di materiale informativo, anche per via telematica, delle novità introdotte da disposizioni legislative o regolamentari;
- d) Comunicare ai CAF l'adozione dei provvedimenti di diniego del beneficio e le relative motivazioni, in relazione alla natura delle prestazioni

ART. 3 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY Il CAF è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza di cui al Regolamento UE 2016/679, informando gli interessati che le dichiarazioni e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi agli Enti preposti per le finalità previste dalla Legge.

ART. 4 – PATTI ECONOMICI Per i servizi oggetto della presente convenzione all'art.1 lettera b) il Comune si impegna a corrispondere;

a) euro 3,15 + IVA per ogni nuova pratica trasmessa dal CAF, ammessa e validata dalla piattaforma SGATE .

b) euro 2,26 + IVA per ogni rinnovo/variazione di richiesta del bonus trasmessa dal CAF, ammessa e validata dalla piattaforma SGATE .

Il Compenso sarà corrisposto, previa in un'unica soluzione e per anno di competenza previa emissione di fattura annuale posticipata, a seguito dei controlli effettuati, sulla base dei dati resi disponibili dalla Piattaforma SGATE (rendicontazione)

Le istanze individuate dallo SGATE non rimborsabili non saranno riconosciute ai CAF per il relativo compenso.

Il CAF assume tutti gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 del L 136/2010

ART. 5 – DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF

Il CAF deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e, successivamente, in caso di intervenute modificazioni: 1) Indicazione del Responsabile che funge da referente per i rapporti con il Comune;

2) Indicazione delle eventuali strutture societarie, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività;

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

Il CAF è responsabile:

1) della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;

2) della correttezza nell'esecuzione dei calcoli, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla corresponsione dei contributi richiesti, nonché del loro rispettivo importo e durata.

Il CAF si impegna, pertanto, a sollevare il Comune di Sulmona da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione del servizio oggetto del presente atto.

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa, che viene consegnata in copia al Comune, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione. L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha durata dal 01/07/2020 al 31/12/2021, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto.

La presente Convenzione non potrà essere tacitamente rinnovata.

ART. 8 – RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Qualora le inadempienze o i disservizi dovessero essere rilevate per una seconda volta sarà applicata anche una penale pari al 25% del compenso complessivo

L'accertamento di una terza volta determinerà, invece, l'applicazione di una penale del 50% del compenso complessivo e comporterà la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del CC

Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l'INPS. Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere il Foro competente sarà esclusivamente quello di Sulmona

ART. 10 – CLAUSOLE PARTICOLARI

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF. Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letta, approvata e sottoscritta

Per il Comune di Sulmona

Per il CAAF